

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica portoghese proposto il 14 febbraio 2006**

(Causa C-90/06)

(2006/C 86/35)

(Lingua processuale: il portoghese)

Il 14 febbraio 2006 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. António Caeiros e dalla sig.ra Amparo Alcover in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica portoghese.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- in via principale, dichiarare che la Repubblica portoghese, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale<sup>(1)</sup>, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 14, n. 1, della detta direttiva 2002/49/CE;
- in subordine, dichiarare che, non informando immediatamente la Commissione di tali disposizioni, la Repubblica portoghese è venuta meno all'obbligo ad essa incombente ai sensi dell'art. 14, n. 1, della detta direttiva;
- condannare il la Repubblica portoghese alle spese

*Motivi e principali argomenti*

Il termine di trasposizione della direttiva 2002/49 è scaduto il 18 luglio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 189 del 18 luglio 2002, pag. 13.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 14 febbraio 2006**

(Causa C-93/06)

(2006/C 86/36)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 14 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra María Amparo Alcover San Pedro e dal sig. Bernhard Schima, in qualità di agenti, con domicilio

eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 24 luglio 2003, 2003/73/CE, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>(1)</sup> e, ad ogni modo, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 2, n. 1, di tale direttiva;
2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

*Motivi e principali argomenti*

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 25 luglio 2004.

<sup>(1)</sup> GU L 186, pag. 34.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, presentato il 14 febbraio 2006**

(Causa C-94/06)

(2006/C 86/37)

(Lingua processuale: il tedesco)

Il 14 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra María Amparo Alcover San Pedro e dal sig. Bernhard Schima, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha presentato, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Repubblica d'Austria, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 giugno 2002, 2002/49/CE, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale<sup>(1)</sup> e, ad ogni modo, avendo omesso di comunicarle alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 14, n. 1, di tale direttiva;

2. condannare la Repubblica d'Austria alle spese.

essere valutata in modo diverso in sede di esame della questione relativa al rischio di soluzioni incompatibili di cui all'art. 6, n. 1».

*Motivi e principali argomenti*

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 18 luglio 2004.

(<sup>4</sup>) GU L 189, pag. 12.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee  
contro il Granducato di Lussemburgo, proposto il 21  
febbraio 2006**

**(Causa C-100/06)**

(2006/C 86/39)

(lingua processuale: il francese)

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta  
domstolen (Svezia), con ordinanza 8 febbraio 2006, nel  
procedimento Freeport PLC contro sig. Olle Arnoldsson**

**(Causa C-98/06)**

(2006/C 86/38)

(Lingua di procedura: lo svedese)

Con ordinanza dall'Högsta domstolen (Svezia), pervenuta nella cancelleria della Corte il 20 febbraio 2006, nel procedimento Freeport PLC contro sig. Olle Arnoldsson, l'8 febbraio 2006, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) «Se un ricorso, fondato sull'affermazione che una società per azioni deve effettuare un pagamento come conseguenza dell'assunzione di un'obbligazione, debba essere considerato come una domanda in materia contrattuale ai fini dell'applicazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento Bruxelles I, anche se la persona che ha assunto l'obbligazione in quel momento non era né il rappresentante legale di tale società né era stato autorizzato dalla medesima.
- 2) Se la risposta alla prima questione è affermativa: se costituisca un ulteriore requisito della competenza giurisdizionale, oltre a quelli indicati all'art. 6, n. 1, che il ricorso proposto contro il convenuto dinanzi ai giudici dello Stato in cui ha il domicilio non sia intentato al solo scopo far decidere il ricorso proposto contro un altro convenuto da un giudice diverso da quello che sarebbe stato normalmente competente.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione, se la probabilità che sia accolto il ricorso contro il convenuto dinanzi ai giudici dello Stato in cui ha il domicilio, debba

Il 21 febbraio 2006, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. Schima e dalla sig.ra J. Hottiaux, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro il Granducato di Lussemburgo.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della Commissione 3 luglio 2003, 2003/66/CE, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni (<sup>1</sup>) e, comunque, non avendole comunicate alla Commissione, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva;
2. condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.

*Motivi di ricorso e principali argomenti:*

Il termine assegnato per la trasposizione della direttiva 2003/66/CE è scaduto il 30 giugno 2004.

(<sup>1</sup>) GU L 170, pag. 10.